



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 53 DEL 29/04/2026

SETTORE: SETTORE 3 - Territorio e Ambiente

OGGETTO:	ORDINANZA DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE ZONA GHIAIA – STAGIONE BALNEARE 2026 – DAL 01 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DI REGIONE LIGURIA N. 2440 DEL 01/04/2026.
-----------------	---

IL SINDACO

Preso atto del Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 2440 del 01/04/2026 che ha disposto l'esclusione dall'elenco delle acque di balneazione della Regione Liguria dell'area IT007010054005 (Spiaggia Ghiaia) ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 116/2008;

Dato atto che il suddetto provvedimento regionale ha rilevato per il punto IT007010054005, riferito all'area Spiaggia Ghiaia, una classificazione in qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi;

Visto il punto 15 del richiamato Decreto, il quale dispone l'esclusione dall'elenco delle acque di balneazione della Regione Liguria dell'area IT007010054005 (Spiaggia Ghiaia) ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 116/2008;

Rilevato che tale classificazione appare non ascrivibile a responsabilità o omissioni di questa Amministrazione Comunale, la quale ha agito con la massima diligenza per la tutela ambientale e della salute pubblica secondo le proprie competenze;

Tenuto conto che la presente ordinanza costituisce mero atto esecutivo e vincolato del provvedimento regionale sopra indicato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 116/2008, che attribuisce ai Comuni il compito di delimitare le acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio prima dell'inizio della stagione balneare;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende promuovere l'impugnazione del suddetto provvedimento regionale dinanzi alle competenti sedi giurisdizionali, ritenendolo lesivo degli interessi del territorio e non rappresentativo del reale stato ambientale dell'area;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more della definizione del contenzioso e in ottemperanza agli obblighi di legge, provvedere all'interdizione della balneazione per l'intera stagione balneare 2026 - dal 01 maggio 2026 al 30 settembre 2026 - nel tratto di mare interessato, identificato dal codice punto IT007010054005;

Visti gli artt. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- il divieto di balneazione per l'intera stagione balneare 2026 - dal 01 maggio al 30 settembre - presso la Spiaggia di Ghiaia - punto IT007010054005, e precisamente nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Via A. Gramsci e Via A. Doria, delimitato a levante dall'allineamento con la scogliera della darsena dell'Hotel Helios identificata con il punto 44,33502 e 9,215763 e delimitato a ponente dal pennello in massi naturali alla foce del Torrente San Siro, identificato con le coordinate 44,334435 e 9,214521;
- di notificare il presente provvedimento ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività ricettive ricadenti nel suddetto tratto di litorale;
- di esporre con immediatezza, in ubicazione facilmente accessibile e nelle immediate vicinanze dell'accesso all'acqua, la segnaletica ben visibile che indichi il divieto di balneazione, conforme alle indicazioni operative regionali;
- che la zona rimarrà interdetta alla balneazione per l'intera stagione 2026 - dal 01 maggio al 30 settembre 2026 - nella Spiaggia di Ghiaia - fatta salva l'esecuzione di monitoraggi conoscitivi da parte di ARPAL volti alla valutazione della futura balneabilità dell'area.

SI PRECISA ALTRESÌ CHE

- la presente ordinanza è adottata in via meramente esecutiva del provvedimento regionale n. 2440/2026, avverso il quale questo Comune intende promuovere formale ricorso giurisdizionale per chiederne l'annullamento e/o la riforma;
- la presente ordinanza potrà essere revocata in ogni momento qualora dovessero venir meno i presupposti del provvedimento regionale che ne costituisce il fondamento, ovvero in caso di adozione di provvedimenti giurisdizionali che dovessero incidere sulla validità ed efficacia del medesimo.

INFORMA

- dell'emanazione della presente Ordinanza la Regione Liguria, l'ARPAL, ASL4, la Capitaneria di Porto e il Ministero della Salute;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, C.P.A., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica / pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune del presente atto;
- che il Corpo di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

IL SINDACO

Guglielmo Caversazio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*